

# IMPRESA FUTURA TFR

## Fascicolo Informativo.

---

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON  
POSSIBILITA' DI VERSAMENTI INTEGRATIVI

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Scheda Sintetica**
- **Nota Informativa**
- **Condizione di assicurazione  
(comprendente del regolamento della Gestione Separata)**
- **Glossario**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**

## Scheda Sintetica

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI INTEGRATIVI (INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 01/09/2017)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

#### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

##### **1a. IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

Amissima Vita S.p.A., Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima.

##### **1b. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA**

In relazione all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto ammonta a 175.170.927 euro, il Capitale Sociale è pari a 124.878.689 euro (ridotto a 50.431.778 euro ai sensi dell'art. 2445 C.C. con Delibera del 29/11/2016 dell'Assemblea degli Azionisti, esecutiva dal 26/04/2017) e le Riserve patrimoniali sono pari a 25.603.938 euro (incrementate in conseguenza della riduzione del capitale sociale a 100.050.849 Euro).

Il Solvency Ratio riferito al 31 dicembre 2016 è pari a 176%.

##### **1c. DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO**

Impresa Futura TFR.

##### **1d. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

##### **1e. DURATA**

Il contratto a vita intera si estingue a seguito del decesso dell'Assicurato.

**È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. Il predetto limite temporale non rileva qualora la richiesta sia relativa alla cessazione dell'attività lavorativa ovvero ad una domanda di anticipazione del dipendente.**

Il riscatto parziale è possibile a condizione che il capitale assicurato residuo non sia inferiore ad euro 1.000,00.

##### **1f. PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio è dovuto al perfezionamento del contratto in unica soluzione (premio unico) nella misura minima di Euro 1.000,00 fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00. Il contratto riconosce, inoltre, al Contraente la facoltà di effettuare versamenti integrativi nella misura minima di Euro 500,00.

#### **2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

"Impresa Futura TFR" è un contratto finalizzato a fornire all'Azienda Contraente, in quanto beneficiaria, una copertura atta a far fronte in ogni momento alla necessità finanziaria legata alla liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro relativa all'Assicurato/Dipendente, nei limiti dei versamenti effettuati fino a quel momento.

Beneficiaria della prestazione è l'Azienda Contraente e quindi ad essa spettano le somme legate alla liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa esso avvenga.

Soggetti assicurati possono essere o i singoli Dipendenti dell'Azienda, ed in questo caso verranno emessi tanti contratti per quanti sono i Dipendenti dell'Azienda, oppure in alternativa, soggetto assicurato può essere il Rappresentante Legale, nel caso in cui l'Azienda effettui un unico versamento cumulato per tutti i suoi Dipendenti.

Con il presente contratto di assicurazione nella forma a vita intera a premi unico, l'Azienda Contraente ha la possibilità di investire il premio unico versato (ed eventuali versamenti integrativi), al netto dei costi gravanti sugli stessi, in una Gestione Separata della Società; a fronte dell'investimento beneficerà del consolidamento del capitale rivalutatosi annualmente.

La presente forma assicurativa riconosce una copertura in caso morte dell'Assicurato, ed infatti all'Azienda Beneficiaria verrà liquidato il capitale assicurato rivalutatosi secondo le modalità di cui al punto 4 della Nota Informativa.

La parte di premio versato trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al decesso dell'Assicurato.

**L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, si ha il pagamento del capitale assicurato all'Azienda Beneficiaria.

Sul contratto non è previsto il riconoscimento di alcun tasso di interesse minimo garantito (il tasso di interesse minimo garantito è quindi pari allo 0,00%), bensì la garanzia dei capitali investiti. Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata si consolida di anno in anno e resta definitivamente acquisito sulle future prestazioni.

**In caso di riscatto, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 1 e dal punto 3.1 clausola di rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

### 4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.** I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

**Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

#### GESTIONE SEPARATA

##### "C.VITANUOVA"

Sesso ed età: qualsiasi

Premio unico euro: 15.000,00

Tasso di rendimento degli attivi: 2%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,94%
10	1,62%
15	1,51%
20	1,46%
25	1,43%

### 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata "C.VITANUOVA" negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2012	4,02%	2,72%	4,64%	2,97%
2013	4,60%	3,30%	3,35%	1,17%
2014	4,40%	3,10%	2,08%	0,21%
2015	3,49%	2,19%	1,19%	-0,17%
2016	3,34%	2,04%	0,91%	-0,09%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Amissima Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**AMISSIMA VITA S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
Direttore Generale



## Nota Informativa

### INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 01/09/2017

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento del Socio Unico Amissima Holdings S.r.l.

Sede legale e Direzione Generale: Mura di Santa Chiara 1, 16128 Genova, Italia T +39 010 54981 F +39 010 5498518 - Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 PI 03723300103 REA GE 373333 - Albo Imprese Ivass 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n. 103) amissimavita@pec.amissima.it - [www.amissimagruppo.it](http://www.amissimagruppo.it)

#### **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

##### **2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

La forma assicurativa **Impresa Futura TFR** non prevede una scadenza della garanzia e pertanto il contratto rimane in vigore per tutta la vita dell'Assicurato. Si estingue solo al momento del decesso dell'Assicurato o per il riscatto totale richiesto dal Contraente. Alla decorrenza del contratto l'età minima dell'Assicurato è 18 anni e quella massima è 70 anni compiuti.

##### *PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO*

In caso di decesso dell'Assicurato, Amissima Vita S.p.A. si impegna a pagare alla Contraente un importo pari al capitale assicurato rivalutatosi alla data del decesso dell'Assicurato, al netto dei costi. Il rischio morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'assicurato.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Sul contratto non è previsto il riconoscimento di alcun tasso di interesse minimo garantito (il tasso di interesse minimo garantito è quindi pari allo 0,00%) bensì la garanzia dei capitali investiti. Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata si consolida di anno in anno e resta definitivamente acquisito sulle future prestazioni.

##### **3. PREMI**

Il Contraente dovrà corrispondere alla Società un premio unico al momento del perfezionamento del contratto.

Il premio pagato dal Contraente è determinato in relazione alle garanzie prestate e al loro ammontare ed è indipendente dall'età all'ingresso e dal sesso dell'Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di scegliere l'importo del premio unico, con un minimo di euro 1.000,00 fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00. Il contratto riconosce inoltre al Contraente la facoltà di effettuare versamenti integrativi nella misura minima di Euro 500,00.

Il Contraente, previa corresponsione dei premi, può riscattare il contratto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso. Il predetto limite temporale non rileva qualora la richiesta sia relativa alla cessazione dell'attività lavorativa ovvero ad una domanda di anticipazione del dipendente.

##### Modalità di pagamento dei premi

La Società prevede le seguenti modalità di pagamento del premio:

- bonifico bancario a favore di Amissima Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato ad Amissima Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Società.

La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento.

##### **4. MODALITA' DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata Gestione Separata "C.VITANUOVA", di seguito indicata con la sigla "C.VITANUOVA". Per ulteriori informazioni sulla stessa, si rinvia al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La partecipazione agli utili, annualmente dichiarata al Contraente e definitivamente acquisita dal contratto, si ottiene sottraendo dal rendimento di cui al punto 10 del Regolamento un'aliquota fissa trattenuta dalla Società pari ad 1,30 punti percentuali assoluti. Sul contratto non è previsto il riconoscimento di alcun tasso di interesse minimo garantito (il tasso di interesse minimo garantito è quindi pari allo 0,00%) bensì la garanzia dei capitali investiti. Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata si consolida di anno in anno e resta definitivamente acquisito sulle future prestazioni.

Il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni è evidenziato mediante il Progetto esemplificativo contenuto alla Sezione E. Si sottolinea come i valori in esso esposti derivino da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Per maggiori informazioni relative ai criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili si rinvia al punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

### **5. COSTI**

#### **5.1. COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE**

##### **5.1.1. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO**

Diritto fisso applicato sul primo premio corrisposto		Euro 20,00	
Diritto fisso applicato sui versamenti integrativi		Euro 2,00	
	Accumulo premi	Quota percentuale	
	Da	A	%
Caricamento	1.000,00	49.999,99	3,00
	50.000,00	99.999,99	2,00
	100.000,00	499.999,99	1,30
	500.000,00	1.500.000,00	1,00

La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

##### **5.1.2. COSTI PER RISCOFFO**

<b>Tempo trascorso in anni interi Dalla data di decorrenza</b>	<b>Penalizzazione (in %) da applicare al valore del capitale maturato</b>
1	2,50%
2	1,50%
3	0,75%
4	0,25%
5 o oltre	0

**Data la specificità del contratto emesso a garanzia del TFR degli Assicurati/Dipendenti della Contraente**, ai riscatti dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa essa avvenga.

##### **5.1.3. COSTI PER RECESSO**

La Società applica, in caso di recesso da parte del Contraente, 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto.

#### **5.2. COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE**

Costo trattenuto dalla Società da sottrarre al rendimento annuo della Gestione Separata C.Vitanuova: 1,30 punti percentuali.

\*\*\*

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 38,14%.

## **6. MISURE E MODALITA' DI EVENTUALI SCONTI**

Il presente contratto può prevedere sconti in virtù di iniziative commerciali stabilite dalla Società.

## **7. REGIME FISCALE**

### *Imposta sui premi*

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.

*Detrazione fiscale dei premi*

Le assicurazioni sulla vita come la presente non danno diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

*Tassazione delle somme assicurate*

Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza. Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le somme dovute dalla società in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente afferenti al caso vita.

Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:

- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato, sono comunque esenti dall'imposta sulle successioni.

*Non pignorabilità e non sequestrabilità*

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).

*Diritto proprio del Beneficiario*

Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).

**D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO****8. MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

**9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE PAGAMENTO PREMI**

Essendo il premio corrisposto dal Contraente in un'unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto non si può parlare di sospensione del pagamento dei premi.

**10. RISCOATTO E RIDUZIONE**

Il Contraente può richiedere la riscossione del valore di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il predetto limite temporale non rileva qualora la richiesta sia relativa alla cessazione dell'attività lavorativa ovvero ad una domanda di anticipazione del dipendente.

Il Contraente può richiedere in ogni momento la riscossione del valore di riscatto della singola posizione assicurativa presente nel contratto purché il riscatto non sia dovuto ad una decisione discrezionale del Contraente, ma sia determinato da un evento oggettivo che interrompa il rapporto di lavoro esistente tra il Contraente e l'Assicurato/Dipendente (quale, ad esempio, le dimissioni od il pensionamento).

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutatosi sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.

Esiste la possibilità, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati. Viceversa la tariffa, prevedendo la corresponsione di un premio dovuto al perfezionamento del contratto in unica soluzione, non prevede sospensione dei versamenti e quindi un valore di riduzione.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto Personalizzato.

Il Cliente che voglia informazioni sul valore di riscatto può rivolgersi a:

AMISSIMA VITA S.p.A.  
Ufficio Gestione Portafoglio  
Mura di Santa Chiara, 1  
16128 GENOVA GE  
Tel 010.54.98.1; Fax 010.54.98.518  
e-mail portafoglio.agenzie@amissima.it

## 11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 209/200, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A.- Servizio Assunzioni- Mura di Santa Chiara, 1 16128 GENOVA.

## 12. RECESSO

### 12.1. DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo Stesso è informato che il contratto è concluso.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 16128 GENOVA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto, al netto di 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.3.

### 12.2. FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

## 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

**Avvertenza:** Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

## 15. LINGUA IN CUI E' REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

## 16. RECLAMI

Reclami all'impresa di assicurazione

Per i reclami inerenti al presente contratto di assicurazione, l'Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) all'Ufficio Reclami della Società:

Amissima Vita S.p.A. (Ufficio Reclami)  
Mura di Santa Chiara 1 – 16128 Genova  
Fax: 010/5498815  
e-mail: [reclamivita@amissimavita.it](mailto:reclamivita@amissimavita.it)

specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile alla trattazione del reclamo. La Società darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.



Reclami relativi ai comportamenti dell'intermediario

- Intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico intermediari (Agenti):  
La società gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo un riscontro entro il termine massimo di 45 giorni che può essere sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell'Agente interessato.
- Intermediari iscritti nella sezione B e D del Registro Unico Intermediari (Brokers, Banche, intermediari finanziari)  
Per i reclami inerenti al comportamento dell'Intermediario, o comunque per tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso, l'Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente all'Intermediario per iscritto, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati; in particolare per i reclami relativi a Banca Carige, gli stessi possono essere inviati al seguente recapito: [reclami@carige.it](mailto:reclami@carige.it). L'Intermediario darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo, oppure trasmetterà il reclamo (qualora non di sua competenza) alla Società (mettendo in conoscenza l'Assicurato), la quale provvederà a riscontrare nei limiti temporali sopra indicati.

Reclami all'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni (sia da parte dell'impresa di assicurazione che da parte dell'Intermediario), potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it). In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dallo stesso;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Potranno essere, altresì, inviati ad Ivass i reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all'IVASS (e relative procedure) sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it), sezione "Per il consumatore – Come presentare un reclamo", ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami all'IVASS. Si ricorda che Ivass non tratta, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- arbitrato, qualora espressamente previsto dalle condizioni di polizza;
- Per reclami inerenti la sottoscrizione ed il collocamento di prodotti di Ramo III (Index Linked, Unit Linked) e di Ramo V (Capitalizzazione) è previsto il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie : "Arbitro per le controversie finanziarie" istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016

Il ricorso può essere proposto dall'Investitore personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando:

- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all'Investitore.

Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.

Per maggiori dettagli anche in merito alle condizioni di ricevibilità, modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all'Arbitro, si rinvia al sito web dell'ACF [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

## 17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## 18. CONFLITTO DI INTERESSI

### RELAZIONI INDUSTRIALI DEL BUSINESS

La Società è controllata da Amissima Holdings S.r.l., società di partecipazione assicurativa appartenente al gruppo Apollo, che possiede il 100% delle azioni e che svolge, quale Capogruppo, attività di direzione e coordinamento sulla Società.

La Società altresì intrattiene rapporti di affari con Banca Carige S.p.A., in forza di specifici accordi distributivi.

I prodotti assicurativi vengono distribuiti alla clientela utilizzando quali collocatori: gli sportelli bancari di Banca Carige S.p.A. e delle altre banche del gruppo e gli Agenti di Assicurazione iscritti al Registro Unico Intermediari dell'IVASS. La gestione finanziaria, amministrativa, tecnico - attuariale e liquidativa è svolta dalla Società.

### NATURA DEI CONFLITTI D'INTERESSE

In linea generale, i conflitti di interessi possono nascere in relazione ai rapporti partecipativi che sussistono tra società facenti parte del Gruppo Apollo, e che possono operare sui mercati finanziari nazionali ed internazionali. Aree di potenziale conflitto possono essere rappresentate dalle politiche di investimento e di gestione sia per quanto concerne le scelte d'investimento relativamente agli strumenti finanziari, che per quanto riguarda le scelte di gestione per il tramite di accordi con Società che possono direttamente o indirettamente essere riconducibili al gruppo Apollo.

Conflitti di interessi possono nascere anche in ambito di distribuzione dei contratti assicurativi, per le remunerazioni corrisposte ai diversi intermediari.

Le procedure di gestione dei conflitti di interessi seguite dalla Società sono rivolte a limitare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività in potenziale conflitto, cui viene imposto l'obbligo di non scambiare informazioni ottenute nell'ambito della propria attività lavorativa.

Inoltre, le politiche d'investimento prevedono limiti, totali o parziali, in base alle specifiche tipologie di attivo ed ai rispettivi parametri di rischio.

### PRINCIPI DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

La Società e gli altri soggetti prestatori di servizi ai fini della gestione dei conflitti d'interesse assumono **l'impegno ad operare, pur in presenza di inevitabili condizioni di conflitti di interesse, in modo da non recare pregiudizio** al Contraente ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Essi operano in modo da contenere i costi a carico dei Contraenti e si astengono dal proporre operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi.

La Società si astiene inoltre da ogni comportamento che avvantaggi alcuni clienti a danno di altri. L'attività di gestione finanziaria viene svolta in modo da **garantire le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni**.

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti di interessi derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

Nell'ambito del perimetro di attività e dell'autonomia ad essi riconosciuta, gli uffici incaricati di mansioni di Controllo Interno hanno facoltà di eseguire verifiche ed altre attività di controllo opportune al governo dei conflitti d'interessi, in particolare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interessi individuati.

Di seguito sono descritte le principali casistiche identificabili quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

#### a. Gestione degli attivi

La società gestisce le attività a copertura delle riserve tecniche.

La Società opera in modo da evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

#### b. Investimenti

Il patrimonio delle Gestioni Separate può essere investito anche in strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società facenti parte del

Gruppo Apollo o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti. La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è, come si evince dal Regolamento della Gestione Separata, ove presente, soggetta ad un limite massimo del 20% che l'impresa intende rispettare a tutela dei Contraenti.

#### **c. Retrocessione di commissioni**

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

Comunque, la Società si impegna a riconoscere ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

L'impegno della Società è in ogni caso volto ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

#### **d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.**

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

La Società in ogni caso si impegna in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

### **E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2%.  
La misura di rivalutazione è ottenuta sottraendo dal tasso di rendimento un'aliquota fissa trattenuta dalla Società pari a 1,30 punti percentuali assoluti.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Il prodotto Impresa Futura TFR si caratterizza per la corresponsione del premio in un'unica soluzione e di conseguenza non prevede la sospensione dei versamenti e quindi alcun valore di riduzione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sotto riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCOATTO IN BASE A:

A) IPOTESI DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%;
- Et  del Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Durata: 10 anni

Anni	Premio unico	Capitale iniziale	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno/Valore di riscatto L. 297 29/05/1982 (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	10.020,00	9.700,00	9.700,00	9.457,50
2			9.700,00	9.554,50
3			9.700,00	9.627,25
4			9.700,00	9.675,75
5			9.700,00	9.700,00
6			9.700,00	9.700,00
7			9.700,00	9.700,00
8			9.700,00	9.700,00
9			9.700,00	9.700,00
10			9.700,00	9.700,00

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del solo tasso di rendimento minimo, non si recupera, nel corso della durata contrattuale, il premio versato.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%;
- Prelievo dal rendimento: 1,30 punti percentuali assoluti;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,70%;
- Durata 10 anni.


Anni	Premio unico	Capitale iniziale	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno/Valore di riscatto L. 297 29/05/1982 (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	10.020,00	9.700,00	9.767,90	9.523,70
2			9.836,28	9.688,73
3			9.905,13	9.830,84
4			9.974,47	9.949,53
5			10.044,29	10.044,29
6			10.114,60	10.114,60
7			10.185,40	10.185,40
8			10.256,70	10.256,70
9			10.328,49	10.328,49
10			10.400,79	10.400,79

Amissima Vita S.p.A. consegnerà il progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

**Amissima Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**AMISSIMA VITA S.p.A.**

Amministratore Delegato  
Direttore Generale



## Condizioni di Assicurazione

### DOCUMENTO AGGIORNATO AL 01/09/2017

#### TARIFFA V125

##### ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico garantisce:

- un capitale, in caso di morte dell'Assicurato in qualunque epoca essa avvenga, costituito progressivamente in funzione del premio versato e dagli eventuali versamenti integrativi, come precisato nel successivo Art. 2, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data del decesso;
- un valore di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, esercitato con le modalità indicate all'Art. 6;
- la possibilità di ottenere riscatti parziali, sempre con le modalità precisate all'Art. 6.

##### ART. 2 DEFINIZIONE, DETERMINAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite in polizza con il versamento del premio unico e degli eventuali versamenti integrativi effettuati dal Contraente, al netto di eventuali "quote" riscattate parzialmente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dal versamento di ciascun premio corrisponde all'importo del premio versato al netto dei caricamenti di gestione e del diritto fisso indicati al successivo Art. 11.

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene rivalutato dalla Società. Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione ovvero, in caso di riscatto parziale, il capitale residuo rivalutato pro-rata temporis per il tempo intercorso fra la ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto parziale e la ricorrenza annua;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con versamenti integrativi effettuati nel corso dell'ultimo anno assicurativo, rivalutate pro-rata ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento e la data di ricorrenza annua.

##### ART. 3 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni compiuti.

##### ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione del contratto (riscatto totale) richiesta dal Contraente.

##### ART. 5 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

##### ART. 6 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. Il predetto limite temporale non rileva qualora la richiesta sia relativa alla cessazione dell'attività lavorativa ovvero ad una domanda di anticipazione del dipendente.

In deroga di quanto sopra esposto, Il valore di riscatto può essere richiesto in ogni momento purché la richiesta di riscatto non sia dovuta ad una decisione discrezionale del Contraente ma sia determinato da un evento oggettivo che interrompa il rapporto di lavoro esistente tra il Contraente ed il Dipendente (quale, ad esempio, le dimissioni od il pensionamento).

In tal caso per effettuare il riscatto della posizione, il Contraente deve inviare una dichiarazione scritta alla Società, allegando la documentazione che attesti l'interruzione del rapporto di lavoro. Il diritto di riscatto avrà effetto dal momento in cui la Società riceverà tale dichiarazione e la documentazione allegata. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Il valore di riscatto totale è ottenuto applicando al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto, le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Tempo trascorso in anni interi dalla data di decorrenza	Valore di riscatto (in %) da applicare al valore del capitale maturato
1	97,50
2	98,50
3	99,25
4	99,75
5 e oltre	100,00

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, ma le penalità verranno applicate unicamente alla parte di capitale che si intende riscattare.

**Data la specificità del contratto emesso a garanzia del TFR degli Assicurati/ Dipendenti della Contraente**, ai riscatti totali o parziali dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa essa avvenga o per altri motivi, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982 non verrà applicata alcuna penalizzazione.

Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di capitale tale per cui il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, è inferiore a 1.000,00 euro, la polizza viene riscattata per il suo intero valore. Il capitale verrà rivalutato secondo le modalità previste dal punto 3.1 Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

#### ART. 7 OPZIONI

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

#### ART. 8 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il contratto si intende perfezionato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, da parte della Società, del Contraente e dell'Assicurato oppure al ricevimento della comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l'accettazione della Proposta.

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è perfezionato oppure dalle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

#### ART. 9 BENEFICIARI

Beneficiaria della prestazione è l'Azienda Contraente, quindi ad essa spettano le somme legate alle liquidazioni per la cessazione del rapporto di lavoro relativo a ciascun Assicurato per qualsiasi causa essa avvenga secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982.

#### ART. 10 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il presente contratto non può essere ceduto in pegno né ammette vincolo.

#### ART. 11 MODALITÀ DEI VERSAMENTI

A fronte delle garanzie esposte, il Contraente paga un premio unico alla stipulazione del contratto. Tale premio non può essere inferiore a Euro 1.000,00, fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00 (singolo premio o cumulo premi).

Il Contraente ha facoltà di effettuare versamenti integrativi, di importo minimo pari ad euro 500,00, in qualsiasi momento della vita del contratto. Per ciascun versamento integrativo, i caricamenti di gestione saranno quelli previsti per l'accumulo premi raggiunto.

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore di Amissima Vita S.p.A.;
- bonifico bancario a favore dell'Agente di Amissima Vita S.p.A., espressamente in tale qualità;
- assegno circolare non trasferibile intestato ad Amissima Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato all'Agente di Amissima Vita S.p.A., espressamente in tale qualità;
- tutte le altre forme di pagamento previste dalla Società e comunicate all'Intermediario, il quale è tenuto ad esporre in Agenzia apposito "avviso alla Clientela".

La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento. E' comunque fatto divieto all'Intermediario di Amissima Vita S.p.A. di ricevere denaro in contante a titolo di pagamento del premio.

Ciascun versamento è comprensivo dei caricamenti di gestione, sul primo versamento viene applicato un diritto fisso di Euro 20,00. sui versamenti integrativi viene applicato un diritto fisso di Euro 2,00.

In dipendenza del cumulo premi complessivamente versato nella vita del contratto, compreso quello in pagamento (accumulo premi), fermo restando che l'esercizio del riscatto parziale riduce in proporzione il cumulo premi raggiunto, vengono applicati caricamenti di gestione decrescenti indicati nella seguente tabella:

	Accumulo premi		Quota percentuale
	Da	A	%
Caricamento	1.000,00	49.999,99	3,00
	50.000,00	99.999,99	2,00
	100.000,00	499.999,99	1,30
	500.000,00	1.500.000,00	1,00

La Società effettua l'investimento in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta/Polizza o nella Proposta di Assicurazione.

## ART. 12 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

**Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto;** i suddetti documenti nei diversi casi sono:

a) per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto totale volontario:

- Originale di Proposta/polizza ed eventuali appendici;
- richiesta di riscatto da parte della Contraente;
- documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante della Contraente e dell'Assicurato;
- modello FATCA/CRS;

b) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno o più Dipendenti:

- Originale di Proposta/polizza ed eventuali appendici;
- copia della busta paga contenente l'erogazione del T.F.R. e la data di cessazione dell'attività lavorativa;
- copia della comunicazione al Centro per l'impiego di competenza dell'avvenuta interruzione del rapporto lavorativo;
- modello FATCA/CRS;

c) In caso di anticipo a norma della legge n. 297 del 29 maggio 1982:

- copia della richiesta di anticipo del/della Dipendente alla Contraente con indicata la percentuale desiderata;
- copia della risposta della Contraente al/alla Dipendente di accettazione della richiesta di anticipo;
- copia della busta paga contenente l'erogazione dell'anticipo di T.F.R.;
- modello FATCA/CRS;

d) in caso di decesso del Dipendente:

- copia del certificato di morte;
- modello FATCA/CRS;

La Società si impegna ad eseguire il pagamento entro il termine di trenta giorni, e comunque non oltre i termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta; decorsi i termini di legge sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o l'Intermediario della Società che ha in gestione il contratto.

## ART. 13 PRESTITI

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

## ART. 14 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

## ART. 15 TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## ART. 16 REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 209/200, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A.- Servizio Assunzioni- Mura di Santa Chiara, 1 16128 GENOVA.

## ART. 17 RECESSO

### 17.1 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo Stesso è informato che il contratto è concluso.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 16128 GENOVA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.



Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto, al netto di 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.3.

### 17.2 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

### ART. 18 PRESCRIZIONE

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art.1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### ART. 19 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

### ART. 20 MEDIAZIONE CIVILE

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Amissima Vita S.p.a., Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova, e-mail: [mediazione@amissimavita.it](mailto:mediazione@amissimavita.it), pec: [legale.vita@pec.amissima.it](mailto:legale.vita@pec.amissima.it), oppure: [mediazione.vita@pec.amissima.it](mailto:mediazione.vita@pec.amissima.it).

### ART. 21 RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con Legge 17/12/2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet [www.amissimagruppo.it](http://www.amissimagruppo.it) l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

### 3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "C.VITANUOVA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### A. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata dal quale vengono trattenuti (sottratti) 1,30 punti percentuali assoluti.

Per tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata si intende quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.

Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o parziale il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.

#### B. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto ciascuna "quota" di capitale, in vigore, verrà rivalutata incrementandola sulla base della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

La rivalutazione viene applicata per l'intero anno al capitale in vigore alla ricorrenza annua precedente, pro-rata temporis ad eventuali quote di capitale derivanti da nuovi versamenti in corso d'anno o al capitale residuo derivante da riscatti parziali intervenuti in corso d'anno.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

### 3.2 REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA "C.VITANUOVA"

**Art. 1** –Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Amissima Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla "C.VITANUOVA".

**Art. 2** – La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l'Euro.

**Art. 3**– Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Art. 4** – L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità,

- puntando ad una diversificazione per settori, emittenti scadenze;
- ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
  - iii) la Società investe una parte residuale delle risorse nel settore immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore;
  - iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 20% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Apollo Global Management o dallo stesso controllati;
  - v) l'eventuale impiego di altri strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari derivati, può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti azionari	massimo 10%
Investimenti immobiliari	massimo 5%
Altri investimenti	massimo 35%

**Art. 5** – La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

**Art. 6** – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

**Art. 7** – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e succ. modif.

**Art. 8** – Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Art. 9** – Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.

**Art. 10** – Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valor medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato – compresi gli utili e le perdite di realizzo – per la quota di competenza della C.VITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

**Art. 11** – La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e succ. modif., la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Art. 12** – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## Glossario

### DOCUMENTO AGGIORNATO AL 01/09/2017

- **SOCIETÀ:** la Società di Assicurazione Amissima Vita S.p.A.
- **CONTRAENTE:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **PROPOSTA/POLIZZA:** Proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **PROPOSTA:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in veste di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle condizioni in esso indicate.
- **DATA DI PERFEZIONAMENTO:** data in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato.
- **DECORRENZA DEL CONTRATTO:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **DURATA DEL CONTRATTO:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **PREMIO:** importo versato dal Contraente alla Società.
- **CARICAMENTI:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
- **GESTIONE SEPARATA:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **PERIODO DI OSSERVAZIONE (GESTIONE SEPARATA):** periodo di riferimento in relazione al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.
- **PUNTI PERCENTUALI TRATTENUTI:** punti percentuali assoluti che la Società può trattenere (sottrarre) dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
- **RISCATTO:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.
- **RISCATTO PARZIALE:** facoltà da parte del Contraente di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza.
- **VERSAMENTO INTEGRATIVO:** premio che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento per integrare i versamenti.

## DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/03 INFORMATIVA

### AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), AMISSIMA VITA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

#### 1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

#### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);
- B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), letterac).

#### 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

#### 4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte da AMISSIMA VITA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) *Comunicazioni obbligatorie:*

sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consorzi propri del settore assicurativo (CIRT).

b) *Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

*Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.*

c) *Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con AMISSIMA VITA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

*Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.*

#### 5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

#### 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

#### **7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D.LGS. 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)**

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA VITA S.p.A., con sede in Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 Genova - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).